

DIRITTO – RIPASSO

STATO: ente che esercita un potere superiore, (SOVRANITÀ), su un determinato POPOLO, stanziato in un determinato TERRITORIO.
COSTITUZIONE: legge fondamentale dello Stato.

GLI ORGANI COSTITUZIONALI

IL PARLAMENTO:

- **COMPOSIZIONE:** il Parlamento è composto da due Camere, la CAMERA DEI DEPUTATI e il SENATO DELLA REPUBBLICA. La Camera dei deputati è composta da 630 membri elettivi; il Senato della Repubblica è composto da 315 membri elettivi, cui si aggiungono i senatori a vita. I senatori a vita sono gli ex Presidenti della Repubblica e dei cittadini nominati senatori a vita per meriti particolari, (esponenti del mondo politico o economico, premi Nobel, ecc.).
- **ELEZIONE:** il Parlamento è eletto dal CORPO ELETTORALE, cioè dai cittadini con il diritto di voto. Attualmente si applica un SISTEMA ELETTORALE PROPORZIONALE, con SBARRAMENTO e PREMIO DI MAGGIORANZA.
- **FUNZIONI:** il Parlamento a Camere separate svolge la funzione legislativa, la funzione di indirizzo politico (approva il programma di Governo), la funzione di controllo del Governo, (fiducia). Il Parlamento in seduta comune svolge le seguenti funzioni: elezione del Presidente della Repubblica, giuramento del Presidente della Repubblica, messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, elezione di un terzo dei membri della Corte costituzionale, elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della Magistratura.

IL GOVERNO:

- **COMPOSIZIONE:** il Governo è composto da organi necessari, (Presidente del Consiglio, Ministri e Consiglio dei Ministri), e organi non necessari, (Vicepresidente del Consiglio, Viceministri e sottosegretari, Consiglio di Gabinetto, Comitati interministeriali).
- **FORMAZIONE:** dopo una crisi di Governo il Presidente della Repubblica inizia le CONSULTAZIONI con le cariche più importanti dello Stato e con i rappresentanti dei vari partiti; NOMINA il Presidente del Consiglio; su proposta del Presidente del Consiglio, NOMINA i Ministri; riceve il GIURAMENTO; il Governo si presenta al Parlamento per ottenere la FIDUCIA.
- **FUNZIONI:** il Governo svolge la funzione esecutivo – amministrativa, la funzione di indirizzo politico, (presenta al Parlamento il programma di Governo), la funzione normativa, (approva i seguenti atti normativi: decreti – legge, decreti legislativi e regolamenti), la funzione di iniziativa legislativa, (presenta al Parlamento disegni di legge).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

- **ELEZIONE:** il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune, a cui si aggiungono tre rappresentanti per ogni Regione, (uno per la Val d'Aosta). Nelle prime tre votazioni un candidato per essere eletto deve ottenere la maggioranza qualificata dei 2 / 3; dalla quarta votazione in poi per essere eletti è sufficiente la maggioranza assoluta.
- **FUNZIONI:**
 - o **POTERI NEI CONFRONTI DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA:** invia messaggi al Parlamento, convoca in via straordinaria il Parlamento, nomina i senatori a vita, promulga le leggi e gli altri provvedimenti legislativi, esercita il potere di veto sospensivo, emana i decreti legge e i decreti legislativi del Governo, dispone lo scioglimento anticipato del Parlamento, indice le elezioni e i referendum, ratifica i trattati internazionali, dichiara lo stato di guerra, riceve i rappresentanti diplomatici, conferisce le onorificenze della Repubblica;
 - o **POTERI NEI CONFRONTI DELLA FUNZIONE ESECUTIVA:** nomina il Presidente del Consiglio dei ministri, nomina i ministri su proposta del Presidente del consiglio, ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, nomina i più alti funzionari dello Stato;
 - o **POTERI NEI CONFRONTI DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE:** nomina 1/3 dei membri della Corte costituzionale, presiede il Consiglio superiore della magistratura, concede la grazia.

LA CORTE COSTITUZIONALE

- **ELEZIONE:** è composta da 15 giudici, (composizione ordinaria), eletti per terzo dal Presidente della Repubblica; per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalle Supreme magistrature, (tre giudici vengono eletti dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di stato, uno dalla Corte dei conti).
Nel giudizio sul Presidente della Repubblica si aggiungono 16 cittadini estratti a sorte da un elenco preparato dal Parlamento.
- **FUNZIONI:**
 - o giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge
 - o giudizio su i conflitti di attribuzione tra gli organi dello Stato, tra Stato e Regioni, tra Regioni
 - o giudizio sull'ammissibilità dei referendum abrogativi
 - o giudizio sul Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione

LA MAGISTRATURA

- **PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE:** indipendenza e imparzialità, diritto ad agire in giudizio, diritto alla difesa e principio del "gratuito patrocinio", principio del giudice naturale, principio di legalità e di irretroattività, principio del giusto processo, (contraddittorio delle parti, parità delle parti di fronte al giudice imparziale, ragionevole durata del processo), pluralità dei gradi di giudizio, obbligo della motivazione, principio della responsabilità personale in campo penale, principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato, divieto di applicare pene disumane, la tortura e la pena di morte.
- **I TRE TIPI DI GIURISDIZIONE E I GIUDICI NEI DIVERSI GRADI DI GIUDIZIO:**

GIURISDIZIONE CIVILE E PROCESSO CIVILE			
PRIMO GRADO	GIUDICE DI PACE		TRIBUNALE
SECONDO GRADO	TRIBUNALE		CORTE D'APPELLO
TERZO GRADO	CORTE DI CASSAZIONE		
GIURISDIZIONE PENALE E PROCESSO PENALE			
PRIMO GRADO	GIUDICE DI PACE	TRIBUNALE	CORTE D'ASSISE
SECONDO GRADO	TRIBUNALE	CORTE D'APPELLO	CORTE D'ASSISE D'APPELLO
TERZO GRADO	CORTE DI CASSAZIONE		
GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA E PROCESSO AMMINISTRATIVO			
PRIMO GRADO	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – T.A.R.		
SECONDO GRADO	CONSIGLIO DI STATO		

